

IL PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO NEL NUOVO CCII: DA ESENZIONE DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE A SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CRISI

FRANCESCO CARELLI
Dottore in giurisprudenza

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Definizione e *ratio* dell'istituto. – 3. Presupposti soggettivi ed oggettivi. – 4. Contenuto e forma del piano. – 5. L'attestazione del piano. – 6. La pubblicità nel registro delle imprese e i relativi benefici fiscali. – 7. L'accordo concluso in una procedura di composizione della crisi. – 8. L'esenzione da revocatoria. – 9. Vantaggi del piano attestato e osservazioni finali.

1. – Da molti anni a questa parte, il legislatore ha cercato di sostituire all'impianto normativo delineato dalla legge fallimentare del 1942, caratterizzato dalla centralità del fallimento dinanzi a fattispecie di insolvenza, una disciplina che ponesse al centro un *favor* verso ipotesi di ristrutturazione delle imprese, prima che giungano in una fase critica o irreversibile. Le considerazioni a base di questa scelta legislativa sono: le maggiori prospettive di soddisfazione dei creditori e il maggior vantaggio che il tessuto economico trae dalla conservazione del patrimonio aziendale, manageriale e sociale dell'impresa rispetto ad una liquidazione di ciò che ne residua. Il legislatore delegato, consapevole che per la migliore riuscita di queste misure sia necessario introdurre una diversa consapevolezza in capo ai debitori, ha introdotto istituti a ciò finalizzati quali i meccanismi di allerta, le procedure di composizione assistita della crisi e le misure premiali.

Allo stesso tempo, ha fatto proprio il bisogno di offrire agli imprenditori una maggiore certezza circa gli effetti ottenuti dagli strumenti volti alla ristrutturazione debitoria dell'impresa in uno stato di crisi, istituzionalizzandone il procedimento e le condizioni richieste. Anche il legislatore europeo, in ultimo con la Direttiva 1023/2019, impone agli stati membri di prevedere misure e procedure fondate sulla mera probabilità di insolvenza¹. “Allo scopo di scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale e per giungere a massimizzarne il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale”² è stata predisposta una disciplina improntata allo sviluppo di procedure volte alla ristrutturazione delle imprese e alla prosecuzione dell'attività.

¹ Direttiva UE 1023/2019, art. 4.

² Relazione illustrativa del D. Lgs. 14/2019, 60.

L'obiettivo di questo *paper* sarà quello di analizzare e comprendere i piani attestati di risanamento, ossia lo strumento previsto dal nostro ordinamento ai fini della risoluzione della crisi che non richiede alcuna intrusione, se non eventuale, da parte del giudice, dando maggiore peso alla negozialità e alla volontà delle parti sociali. In particolare, l'attenzione verrà posta sulla trasformazione di questo istituto da uno strumento per evitare l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare su una serie di atti ad uno strumento volto alla regolazione della crisi di impresa che si realizzerà in maniera sostanzialmente stragiudiziale.

In un primo momento si analizzeranno la natura e i presupposti di questo istituto, le sue caratteristiche e i vantaggi che queste apportano rispetto agli altri istituti previsti dal CCI. Dopodiché, si osserveranno le modifiche introdotte rispetto alla previgente legge fallimentare e il ruolo designato al piano attestato di risanamento nel sistema delineato dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

2. – Il piano attestato di risanamento è il primo strumento previsto dal Codice della Crisi volto al risanamento aziendale e a favorire una prospettiva di continuità dell'impresa.

Una delle novità più importanti del nuovo testo è proprio l'introduzione di un articolo che disciplina positivamente questo strumento. Nella precedente Legge Fallimentare, al piano attestato, era dedicato soltanto un comma dell'art. 67 in materia di revocatoria fallimentare volto ad escludere da tale azione tutti "gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria".

Il legislatore, con questa scelta, ha "preso atto del fatto che la rilevanza del piano è ben più ampia della mera esenzione da revocatoria"³.

Il Codice riconosce il valore di questo strumento di regolazione collegando ad esso altri effetti: in particolare, la sua efficacia è stata estesa anche all'esenzione dalla revocatoria ordinaria ed è stata prevista l'esenzione *ex art. 324* dai reati di bancarotta per gli atti posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento.

La sua espressa previsione nel Codice è volta ad "ampliare la gamma di strumenti utilizzabili per prevenire la liquidazione giudiziale e l'implodere del fenomeno dell'insolvenza"⁴. Anche attraverso la sua posizione

³ A. ZORZI, *Piani di ristrutturazione e accordi di ristrutturazione nel Codice della Crisi*, in *Fall.*, 2019, 993.

⁴ G. FAUCEGLIA, *Il nuovo diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Torino, 2019, 46.

all'interno del Codice si può riconoscere la volontà del Legislatore di porre in contrapposizione il piano attestato rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo.

Questi due istituti vengono disciplinati in una diversa Sezione del Codice distinguendo tra strumenti soggetti ad omologazione e non. "L'intenzione sottesa a questa scelta all'interno del Codice è valorizzare la natura squisitamente negoziale del piano"⁵.

Il piano attestato si differenzia, di fatti, dagli accordi di ristrutturazione e dal concordato preventivo per due ragioni. In primo luogo, esso non richiede necessariamente accordi con i creditori o il loro consenso affinché possa avere effetti e, al contrario di questi, non richiede l'omologazione di un giudice per poter essere efficace.

Per un piano attestato "non è di per sé necessario che siano conclusi accordi perché abbia un effetto legale né è prescritto alcun intervento del Tribunale"⁶.

Prima di entrare nell'approfondimento dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'istituto e dei suoi elementi essenziali, giova comprendere la natura dell'istituto e la finalità del piano attestato di risanamento.

Come negozio giuridico, il piano può essere definito come "un atto unilaterale avente contenuto patrimoniale (art. 1324 cc) predisposto dal debitore, e non soggetto ad alcun controllo giurisdizionale preventivo"⁷.

Seppur è vero che nella prassi presuppone uno o più accordi con i creditori in esecuzione del piano, "ciò non significa affatto che il piano abbia natura convenzionale. Il piano può prevedere anche misure che non comportino la partecipazione di creditori o di terzi"⁸.

L'adozione di un piano, dunque, è un "atto di autonomia privata esclusivamente riconosciuta al debitore"⁹ che si traduce nell'attività di predisposizione di un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

Il piano non è un atto di volontà negoziale, bensì un programma, un documento che individua una serie di atti e di operazioni, anche di carattere negoziale¹⁰. Un altro aspetto, inoltre, da affermare preliminarmente è che il

⁵ G. FAUCEGLIA, *Il piano di risanamento nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza*, in *Fall.*, 2019, 1281.

⁶ C. TRENTINI, *Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, 2016, 7.

⁷ G. FAUCEGLIA, *op. ult. cit.*, 1283.

⁸ G. LOMBARDI, P.D. BELTRAMI, *I criteri di selezione della procedura più adatta al risanamento di un'impresa in crisi*, in *Giur. Comm.*, 2011, I, 738.

⁹ G. FAUCEGLIA, *op. ult. cit.*, 1281.

¹⁰ C. TRENTINI, *op.cit.*, 13.

piano attestato di risanamento non è una procedura concorsuale¹¹: “non concorre alcun intervento giudiziale, sia esso di valutazione oppure di controllo né ha luogo discorrersi di una partecipazione del ceto creditorio (tanto meno se assunta in termini di necessaria partecipazione)”¹².

Il carattere della concorsualità comporta la necessaria presenza di una “mediazione tra l’interesse di chi possiede un patrimonio e l’interesse di coloro che su quel patrimonio vantano una pretesa”¹³ svolta dall’Autorità giudiziaria. Il piano attestato di risanamento resta estraneo a tale “mediazione giurisdizionale” sia perché i terzi sono interessati solo ove prestino adesione ai successivi accordi che per l’assenza dell’intervento valutativo del giudice sulla proposta elaborata dall’imprenditore.

Ciò comporta l’impossibilità di configurare alcuna consecuzione di procedure nonché di applicare le disposizioni previste per il concordato preventivo o per gli accordi di ristrutturazione dei debiti in tema di contratti pendenti o crediti prededucibili¹⁴.

Compresa la natura del negozio e affermata l’assenza del carattere di concorsualità, si può affermare che la *ratio* dell’istituto disciplinato all’art. 56 e dell’effetto di esenzione previsto dall’art. 166 c. 3 continua a rinvenirsi nella “protezione dei tradizionali erogatori di nuova finanza all’impresa in crisi e a tutti quei soggetti coinvolti da un imprenditore che pianifichi, con apposito programma, il superamento della crisi e dell’insolvenza”¹⁵.

È essenziale, pertanto, sostenere che “l’adozione di un piano attestato di risanamento, di per sé, non risolve la crisi; il piano è lo strumento con cui l’imprenditore individua la soluzione della crisi. La crisi è, invece, risolta dall’esecuzione del piano, nel senso che sono le misure attraverso le quali il piano viene attuato che determinano il superamento della crisi”¹⁶.

3. – Il primo aspetto da affrontare nell’analisi di questo istituto è quello dell’individuazione del soggetto legittimato a predisporre un piano attestato di risanamento.

L’art. 56 c.1 prevede che tale facoltà spetti all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. Sebbene la Relazione Illustrativa affermi, in relazione all’art. 56, che si tratta di un istituto riservato ai soli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale in quanto “il beneficio arrecato dal

¹¹ *Ex multis* in dottrina C. TRENTINI, *op.cit.*, 13; G. FAUCEGLIA, *op.cit.*, 1281; si veda anche in giurisprudenza Cass., sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1895.

¹² Cass., sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1895.

¹³ M. FABIANI, *La nomenclatura delle procedure concorsuali e le operazioni di ristrutturazione*, in *Fall.*, 2018, 291.

¹⁴ Cass., sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1895.

¹⁵ G. FAUCEGLIA, *op. cit.*, 45.

¹⁶ C. TRENTINI, *op.cit.*, 7.

piano è l'esenzione dall'azione revocatoria prevista dal Codice della Crisi¹⁷, autorevole dottrina invece è incline ad ampliare la sfera di applicazione dell'istituto anche a soggetti diversi riconoscendo a questi un interesse diretto e attuale a predisporre un piano attestato. Tale interesse concreto si rinviene nell'ampliamento dell'ambito di operatività dell'esenzione all'azione revocatoria ordinaria come previsto dall'art. 166 c.3 e nella volontà di non essere sottoposto alla liquidazione controllata in caso di sovra-indebitamento.

“Ciò giustifica l'estensione della legittimazione attiva anche agli imprenditori che abbiano predisposto un piano attestato in epoca anteriore all'apertura della procedura di liquidazione controllata”¹⁸.

Ulteriori considerazioni a favore dell'estensione della legittimazione possono riguardare i benefici fiscali che si ottengono pubblicando il piano attestato nel Registro dell'impresa. Il debitore attualmente non fallibile, poi, potrebbe temere di varcare in futuro la soglia di fattibilità.

“Sotto questo profilo, l'adozione del piano potrebbe considerarsi una precauzione non priva di sensatezza”¹⁹.

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, la norma individua la presenza dello stato di crisi o di insolvenza. Non diversamente da quanto previsto dal concordato preventivo e dagli accordi di ristrutturazione, presupposto del piano attestato è tradizionalmente la crisi: nozione che ricomprende una vasta gamma di situazioni definite all'art. 2 lett. a) come “stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

È diffusa tra i pratici²⁰ “l'opinione che il piano attestato costituisca uno strumento utilizzabile nei casi di crisi meno gravi e che, nello scegliere tra i vari strumenti per la soluzione della crisi, piano, accordi e concordato preventivo si collochino in una sorta di scala, da salire quanto più la crisi si palesi grave”.²¹ Tale tesi non può essere accolta per due ragioni: *in primis*, se si sostiene che il piano non sia adatto alle situazioni più gravi perché rende difficile trovare intese con i creditori, giova sottolineare che la redazione e attuazione di un piano può non necessariamente prevedere accordi con i creditori e che, di solito, tali accordi si verificano con una cerchia ristretta di

¹⁷ Relazione Illustrativa, 133 (sub art. 56).

¹⁸ G. NARDECCHIA, *Il piano attestato di risanamento nel Codice*, in *Fall.*, 2020, 6.

¹⁹ C. TRENTINI, *op.cit.*, 9.

²⁰ *Ex multis*, G. LOMBARDI, P.D. BELTRAMI, *op.cit.*, 717; *contra* C. TRENTINI, *op.cit.*, 10.

²¹ C. TRENTINI, *op. cit.*, 10.

creditori che potenzialmente potrebbero avere interesse a concludere un accordo anche in situazioni assai gravi.

A maggior ragione, escludendo che “i processi economici siano assimilabili a quelli organici”²² e che quindi possa avere reale effetto il concetto di “irreversibilità”, “non vi è situazione che non possa essere oggetto di un intervento di risanamento; è solo questione di mezzi impiegati”²³.

“Nella stragrande maggioranza dei casi il piano attestato è e continuerà ad essere utilizzato in situazioni di crisi non ancora sfociate in inadempimenti significativi e reiterati”²⁴, tuttavia il Codice, nell’ottica di favorire la libertà dell’imprenditore nella scelta dello strumento più idoneo alla fattispecie concreta, riconosce all’imprenditore la facoltà di utilizzare il piano attestato anche in caso di insolvenza.

La questione relativa al presupposto oggettivo è, in realtà, apparente: “posto che il piano non è soggetto a verifica se non postuma, cioè dopo la dichiarazione del fallimento, è impossibile predicare l’insussistenza del presupposto oggettivo”²⁵ con cui era stato predisposto il piano in quanto ha comunque dato come esito l’insolvenza.

Un altro aspetto ampiamente discusso è quello relativo alla sua compatibilità con finalità liquidatorie. La dottrina prevalente²⁶ è incline a ritenere che lo strumento del piano di risanamento sia incompatibile con la liquidazione dell’impresa: il piano sarebbe, così, utilizzabile solo in ipotesi di continuità aziendale. A favore di questa tesi si sostiene che il termine “risanamento” debba essere inteso nel senso che il piano è volto a rimuovere le difficoltà dell’impresa e, dunque, “non può che innestarsi sul substrato della prosecuzione della medesima attività”²⁷. Nel nuovo contesto del Codice della Crisi, proteso a favorire la continuità aziendale, si aggiunge anche la Relazione Illustrativa, la quale sostiene che “il piano mira al risanamento (...) ed è riservato alle ipotesi di continuità aziendale”²⁸.

Tuttavia vi sono numerosi argomenti, e una parte minoritaria della dottrina²⁹, che consentono di sostenere la tesi opposta, ossia che sia possibile

²² D. GALLETI, *I piani di risanamento e di ristrutturazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 1198.

²³ C. TRENTINI, *op. cit.*, 11.

²⁴ G. NARDECCHIA, *op. cit.*, 6.

²⁵ C. TRENTINI, *op. cit.*, 9.

²⁶ *Ex multis* A. ZORZI, *Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione*, cit., 994; L. ABETE, *La predisposizione del piano attestato e degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fall.*, 2014, 1009.

²⁷ L. ABETE, *op. cit.*, 1010.

²⁸ Relazione Illustrativa, 133 (sub art. 56).

²⁹ *Ex multis* C. TRENTINI, *op. cit.*, 21.

predisporre un piano ai fini di una liquidazione dell'impresa. Innanzitutto, da un punto di vista letterale, la norma non impone la continuazione aziendale limitandosi a prescrivere che il piano consenta il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Argomentando in maniera sistematica, va poi sostenuto che una interpretazione che vieta l'utilizzo del piano per una soluzione della crisi nei soli casi in cui venga predisposta la continuazione dell'attività aziendale porterebbe ad un'esclusione dello strumento per la società in liquidazione che non è in linea con il favor della riforma per la libera scelta della soluzione stragiudiziale più idonea alla singola impresa.

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi si trova nella formulazione dell'art. 2487 c.c. che prevede al c. 1 lett. c) la possibilità di un esercizio provvisorio dell'impresa finalizzato alla conservazione del valore in funzione del migliore realizzo in sede di liquidazione.

Si può sostenere, infine, che se è ampiamente consolidata³⁰ la tesi secondo cui il piano è compatibile a soluzioni della crisi che prevedano "una limitata attività di liquidazione di asset non rilevanti per la continuazione dell'attività, al fine proprio di realizzare il risanamento"³¹, non si comprende per quale ragione il piano non possa essere compatibile con soluzioni della crisi in cui il risanamento sia possibile soltanto attraverso una liquidazione ordinata dell'impresa.

4. – Il comma 2 dell'art. 56 prescrive che il piano deve avere data certa. La *ratio* di tale previsione è legata ad esigenze probatorie da far valere in sede giudiziale, ad esempio in occasione della revocatoria fallimentare o in sede di contestazione di accuse relative a reati di bancarotta.

Per la medesima ragione, al comma 6, si prevede che "gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa". Sebbene nessuna forma sia prescritta per il piano, esso "non può che avere forma scritta"³². Tale forma è necessaria per una serie di ragioni: per la complessità del contenuto del piano, perché deve essere oggetto di attestazione, perché possa essere iscritto nel Registro delle Imprese nonché a fini probatori del piano stesso.

L'indicazione della precisa finalità dell'accordo, esplicitata in sede di esonero dalla revocatoria, e di un controllo giudiziario in termini di manifesta inidoneità dello strumento a risolvere lo stato in cui versa l'impresa, "ha indotto il legislatore ad indicare un contenuto minimo (dal

³⁰ Sul punto G. FAUCEGLIA, *Il piano di risanamento nel Codice della Crisi*, cit., 1282; S. SANZO, *Il piano di risanamento attestato*, in *Giur. it.*, 2010, 2478.

³¹ G. FAUCEGLIA, *op. ult. cit.*, 1282.

³² C. TRENTINI, *op. cit.*, 16.

punto di vista del contenuto) del piano, indirizzato ad offrire un'ideale informazione sulla finalità in concreto perseguita dall'accordo predisposto dal debitore"³³.

A tal fine, il comma 2 dell'art. 56 prevede che il piano deve contenere: "a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa; b) le principali cause della crisi; c) le strategie d'intervento ed i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; e) gli apporti di finanza nuova; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto; g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario".

Tutti questi elementi non costituiscono particolari novità giacché già richiesti dalle *best practices* elaborate negli anni dalla dottrina aziendalistica che ha sottolineato la centralità di alcuni aspetti contenutistici, quali la "sostenibilità delle operazioni ipotizzate, la necessaria presenza di iniziali risorse finanziarie: tutte informazioni alla base della fattibilità dell'operazione di riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario"³⁴.

Viene altresì data rilevanza "ai cosiddetti effetti interinali della gestione dell'impresa nel lasso temporale che separa il momento diagnostico dello *stato di salute* del debitore da quello attuativo del suo risanamento, nonché l'attenzione alle possibili evoluzioni dello scenario competitivo ed ambientale e l'andamento dell'impresa"³⁵.

Il piano "non può essere vago o impreciso ma deve essere analitico ed indicare le modalità attraverso le quali esso troverà esecuzione"³⁶. Particolarmente importanti nella prassi sono i Principi di attestazione dei piani di risanamento elaborati dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale e da altri organismi che individua una suddivisione in tre parti:

- una parte ricognitiva dello stato attuale, solitamente ripartita in: presentazione dell'azienda; specificazione dei dati storici, economici e finanziari; descrizione dello stato di crisi
- una parte costituita dal piano delle azioni vero e proprio, distinto in: strategie di risanamento e interventi da adottare;

³³ G. FAUCEGLIA, *op. cit.*, 46.

³⁴ G. FAUCEGLIA, *op. cit.*, 47.

³⁵ G. FAUCEGLIA, *op. ult. cit.*, 47.

³⁶ C. TRENTINI, *op. cit.*, 24.

- una parte finale che potrebbe definirsi di analisi prospettica, volta ad indicare l'evoluzione del settore, l'analisi dell'azienda nel contesto concorrenziale, ipotesi economico-finanziarie.

I piani, come detto, possono prevedere accordi ma, data la sua caratteristica di atti unilaterali, è ben possibile ipotizzarne alcuni che prescindono da pattuizioni con i creditori ed i terzi. Ad esempio, piani di dismissione, piani di riorganizzazione aziendale o manageriale, piani di ristrutturazione unilaterale della struttura finanziaria (aumento di capitale mediante apporto di capitali propri).

La ragione che giustifica l'attestazione di questi piani sta nell'intento di "far sì che atti potenzialmente riconducibili ad ipotesi di bancarotta semplice o preferenziale ne siano esentati e, nell'interesse del debitore, che tali atti non siano soggetti a revocatoria"³⁷.

Il terzo comma dell'art. 56 impone l'allegazione dei documenti dell'art. 39, ossia tutti quelli che devono essere depositati quando "il debitore intende proporre una domanda di accesso ad una soluzione concorsuale e giudiziale della crisi o dell'insolvenza, al fine di porre il tribunale nella condizione di disporre, immediatamente, di tutti gli elementi conoscitivi necessari per gestire la stessa"³⁸.

Tra questi documenti assume una particolare rilevanza la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

Quest'ultima relazione, giustificata nel concordato e negli accordi, per "consentire l'acquisizione di ogni elemento idoneo a permettere la valutazione di convenienza delle proposte di concordato o di accordo, essendo il termine coincidente con quello di prescrizione della revocatoria ordinaria" non può sostenersi per i piani di risanamento.

Questo perché, in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, non si avrà un fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali e quindi la data del periodo sospetto sarà quella in cui è stata presentata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La ragione di prevedere questa relazione nella predisposizione del piano, piuttosto, può aversi "ai fini della corretta informazione dei creditori che sono in trattativa con il debitore in vista dell'eventuale stipula degli accordi collegati al piano di risanamento, il che evidenzia l'inscindibile correlazione tra il piano e gli accordi in sua esecuzione"³⁹.

"Non essendovi formalità legate alla redazione del piano, si deve immaginare che questa documentazione deve essere fisicamente allegata al

³⁷ C. TRENTINI, *op. ult. cit.*, 20.

³⁸ A. CAIAFA, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Roma, 2019, 83.

³⁹ G. NARDECCHIA, *op.cit.*, 12.

piano, insieme alla relazione di attestazione del professionista in un unico pacchetto documentale con data certa⁴⁰.

5. – Al quarto comma dell'art. 56 si prevede che “un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano”. All'art. 2 c. lett. o) il legislatore ha introdotto una definizione di professionista indipendente, con cui ha recepito “i requisiti di professionalità ed indipendenza già presenti nella Legge Fallimentare⁴¹, che è valida per tutti gli istituti previsti dal CCI.

La norma lo definisce come “il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del c.c.; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa”.

Il requisito soggettivo in capo al professionista “deve sussistere al momento dell'attestazione del piano (...) ne segue che, se l'attestazione risulta sottoscritta da persona che pure aveva i requisiti prescritti nel momento in cui gli è stato conferito l'incarico, ma che abbia successivamente perso la qualifica, l'attestazione deve ritenersi invalida⁴².”

La relazione d'attestazione può definirsi come “un atto, analitico e logicamente coerente, con cui il professionista nominato dal debitore dichiara la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano⁴³.”

Poiché nessuna disposizione normativa indica il contenuto specifico dell'attestazione, è necessario far riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina riguardo l'attestazione nelle soluzioni stragiudiziali della crisi.

In particolare, circa le caratteristiche e i requisiti del documento: la relazione deve essere analitica e completa⁴⁴, ossia analitica “nel senso che deve considerare i singoli punti oggetto della verifica in termini specifici e

⁴⁰ A. ZORZI, *op. cit.*, 995.

⁴¹ G. NARDECCHIA, *op. cit.*, 12.

⁴² E. CECCHERINI, *La qualificazione, l'indipendenza e la terzietà del professionista attestatore negli istituti concorsuali di gestione della crisi d'impresa e le diverse tipologie di relazioni o attestazioni*, in *Dir. fall.*, 2011, I, 301.

⁴³ C. TRENTINI, *op. cit.*, 51.

⁴⁴ Trib. Milano 25 marzo 2010, in *Dir. fall.*, 2011, II, 479.

senza valutazioni generiche⁴⁵ e completa “in quanto deve farsi carico di un esame complessivo della veridicità dei dati contabili e delle prospettive della soluzione della crisi”⁴⁶.

Circa la sua esposizione, la relazione deve presentarsi come coerente logicamente e non contraddittoria⁴⁷, quindi, adeguatamente motivata. Quanto al suo contenuto, la relazione deve avere una serie di caratteristiche: “preliminarmente, deve descrivere adeguatamente le attività svolte e il processo di verifica compiuto e dar conto delle motivazioni poste a base delle sue considerazioni e conclusioni; deve vagliare i dati contabili e dichiararne la correttezza; deve indicare che il piano è idoneo e fattibile”⁴⁸.

In generale, all’attestatore si richiede un ruolo molto complicato, dovendo svolgere un ruolo che necessita di “capacità di comprensione dei fenomeni economici e dei meccanismi di risanamento dell’impresa e, al tempo stesso, di valutazione degli interessi dei creditori e il mantenimento dei livelli occupazionali”⁴⁹.

Il professionista, innanzitutto, deve accertare le cause della crisi per poter procedere alla valutazione circa la convenienza dell’impiego delle risorse “per la continuazione delle attività imprenditoriali per valorizzare adeguatamente il patrimonio organizzativo e produttivo e sia tale da consentire il recupero auspicato e non si risolva in uno spreco tale da pregiudicare ulteriormente le aspettative dei soggetti coinvolti”⁵⁰.

È indispensabile che l’attestatore “consideri le ragioni dello squilibrio e dell’inefficienza; verifichi se esse abbiano origine interna o esterna; valuti la gravità, per poter stabilire se sussistano, realmente, le condizioni per la formulazione di un programma per la ristrutturazione dell’impresa”⁵¹.

“Attestare la veridicità dei dati aziendali significa dichiarare che i dati della contabilità sono esatti, cioè conformi al vero”⁵².

Non basta per assolvere la funzione attestativa dichiarare che i dati sono conformi alle risultanze delle scritture contabili: è necessario che il professionista “verifichi l’esistenza effettiva, sia fattuale che giuridica, dei beni costituenti l’attivo patrimoniale; stimi il reale valore degli stessi; controlli l’ammontare complessivo delle obbligazioni (comprese quelle eventuali o condizionali)”⁵³.

⁴⁵ C. TRENTINI, *op.cit.*, 52.

⁴⁶ ID., *op. ult. cit.*, 52.

⁴⁷ Trib. Milano, 25 marzo 2010, in *op. cit.*, 479.

⁴⁸ C. TRENTINI, *op. cit.*, 53.

⁴⁹ A. CAIAFA, *op. cit.*, 81.

⁵⁰ A. CAIAFA., *op. cit.*, 81.

⁵¹ L. GUATRI, *Crisi e risanamento delle imprese*, Milano, 1986, 54.

⁵² C. TRENTINI, *op. cit.*, 57.

⁵³ ID., *op. ult. cit.*, 57.

L'art. 56 prevede, come detto, che il piano deve apparire "idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria".

"Per idoneità si intende la valutata capacità di conseguire il risultato divisato, ossia l'astratta potenzialità di raggiungere l'obiettivo indicato"⁵⁴.

In particolare, affinché il piano sia idoneo a produrre gli effetti voluti dal debitore e gli effetti di esenzione dalle azioni revocatorie e dalle imputazioni di bancarotta semplice e preferenziale, è necessario che sussistano una serie di condizioni: "il piano e l'attestazione materialmente sussistano; l'attestazione deve essere redatta da un professionista indipendente secondo la definizione dell'art. 2 e deve aver mantenuto tali caratteristiche fino all'attestazione; la dichiarazione deve esprimere la sua fattibilità in termini positivi; l'attestazione non deve essere inficiata da falso in attestazioni *ex* 342"⁵⁵.

Come per la veridicità dei dati aziendali, anche la dichiarazione dell'attestatore circa la fattibilità economica del piano non può essere "semplicemente assertiva ed assiomatica"⁵⁶, ma deve essere motivata.

"Il professionista deve illustrare le motivazioni alla base della conclusione di realizzabilità del piano. (...) Egli dovrà compiere una valutazione accurata, sia dal punto di vista patrimoniale che finanziario, della situazione dell'impresa"⁵⁷.

Il giudizio di fattibilità deve sostanziarsi in una valutazione di assai elevata probabilità che il piano si realizzi.

Per elevata probabilità si intende "la ragionevole previsione che, in condizioni di normalità, gli obiettivi del piano saranno conseguiti"⁵⁸.

Non basta, quindi, una mera probabilità o possibilità ma deve, invece, potersi affermare che la mancata realizzazione del piano sia conseguenza di un evento straordinario, normalmente non prevedibile⁵⁹.

Pertanto, l'attestatore realizza un duplice giudizio: uno astratto, volto ad attestare l'idoneità del piano a raggiungere lo scopo del risanamento, ed uno concreto, volto a valutare le sue probabilità di realizzazione.

Il professionista dovrà nella relazione, altresì, "dare atto della esistenza e della completezza della documentazione di cui all'art. 39"⁶⁰.

⁵⁴ C. TRENTINI, *op. cit.*, 60.

⁵⁵ *Id.*, *op. ult. cit.*, 61.

⁵⁶ Trib. Siracusa, 2 maggio 2012, in *Il caso.it*.

⁵⁷ C. TRENTINI, *op. cit.*, 62.

⁵⁸ C. TRENTINI, *op. cit.*, 62.

⁵⁹ *Ex multis* Trib. Firenze 9 febbraio 2012, in *il caso.it*; Trib. Palermo 31 maggio 2011 in *Dejure*.

⁶⁰ G. NARDECCHIA, *op. cit.*, 12.

In ogni caso, si potrà verificare la completezza e la correttezza dell'attestazione "soltanto in caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale. (...) Nel senso che il curatore potrà eccepire la non operatività dell'esonazione facendo valere vizi attinenti all'attestazione"⁶¹.

Infine, è possibile sostenere che l'attuabilità del piano può essere sottoposta all'avverarsi di condizioni, "ma la realizzazione di queste deve essere valutata come molto probabile e, in difetto, l'attestatore deve prevedere soluzioni alternative"⁶².

In particolare, "se è sufficiente che al momento dell'attestazione siano in corso delle trattative per la rinegoziazione dei crediti, sarà necessario che il professionista indipendente dia atto dei presumibili e ragionevoli esiti di tali trattative (...) tuttavia non potrà ritenersi sufficiente ai fini della revocatoria un'attestazione condizionata all'esito delle trattative, in assenza di ragionevoli e attendibili scenari alternativi"⁶³.

6. – Al comma 4 si prevede, poi, che "il piano, l'attestazione del professionista e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore".

Solitamente il piano non è reso pubblico e viene tenuto riservato "in quanto l'imprenditore evita, per quanto possibile, di palesare il suo stato di difficoltà, diversamente potendo pregiudicare la stessa possibilità di risanamento"⁶⁴.

Cionondimeno, la pubblicazione del piano, dell'attestazione e degli accordi può avere una convenienza fiscale.

L'art. 88 c.4ter del TUIR, infatti, prevede "l'esonazione da imposizione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti a seguito dell'esecuzione di un piano di risanamento pubblicato presso il Registro delle imprese. In particolare, l'importo non tassato è pari alla parte che eccede la sommatoria di: perdite, pregresse e di periodo; deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'Ace; interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati"⁶⁵. Il beneficio fiscale che deriva dalla pubblicazione "è riservato al debitore mentre i creditori non ne traggono alcun vantaggio. Dal punto di vista strettamente civilistico, si tratta di un'ipotesi di pubblicità notizia"⁶⁶.

⁶¹ *Id.*, *op. ult. cit.*, 12.

⁶² C. TRENTINI, *op.cit.*, 64.

⁶³ G. NARDECCHIA, *op. cit.*, 13.

⁶⁴ C. TRENTINI, *op. cit.*, 26.

⁶⁵ P. CEROLI, *Piani di risanamento*, in *ilfallimentarista.it*, 22/05/2019.

⁶⁶ F. D'ANGELO, *I piani attestati ex art. 67 c.3 lett. d): luci e ombre a seguito del Decreto Sviluppo*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 77.

7. – La medesima disciplina degli accordi in esecuzione del piano è applicata anche all'accordo con i creditori concluso in una procedura di composizione assistita della crisi *ex art. 19*. Questa nuova soluzione concordata della crisi può condurre ad un accordo con i creditori che *ex art. 19*, comma 4 “produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento”. Come quest'ultimo, “l'accordo con i creditori ha natura riservata”⁶⁷, ma può essere iscritto nel registro delle imprese su richiesta del debitore, tuttavia in questo caso è necessario il consenso dei creditori mentre questo non è espressamente previsto per gli accordi in esecuzione di un piano attestato.

Un vantaggio ulteriore degli accordi conclusi *ex art. 19*, comma 4 è la possibilità di chiedere misure protettive.

Esse consistono *ex art. 54*, comma 2 nel fatto che “i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano”.

“Si delinea una sorta di progressione negli strumenti negoziali di regolazione della crisi: dall'accordo in esecuzione di un piano attestato, che non prevede alcuna protezione interinale né un vaglio preventivo, all'accordo con i creditori con l'assistenza dell'OCRI che ha lo stesso effetto del piano ma con la possibilità di chiedere misure protettive”⁶⁸.

8. – “Nell'istituto del piano di risanamento, l'esenzione della revocatoria costituisce il principale effetto del piano attestato e la sua ragione fondante”⁶⁹. La *ratio* è quella di consentire che siano realizzate le misure reputate idonee a superare la crisi senza il timore che queste possano, poi, essere assoggettate alle azioni revocatorie in sede di liquidazione giudiziale.

Il novello art. 166, comma 3, lett. d) prevede che “gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia.

L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria”.

Questa disposizione possiede alcune significative novità rispetto all'esenzione prevista dall'art. 67 c.3 lett. d) L.F.: la sua applicazione viene estesa anche all'azione revocatoria ordinaria, mentre l'oggetto dell'esenzione

⁶⁷ A. ZORZI, *op. cit.*, 997.

⁶⁸ A. ZORZI, *op. cit.*, 997.

⁶⁹ C. TRENTINI, *op. cit.*, 73.

viene delimitato prevedendo che gli atti, i pagamenti e le garanzie, non solo devono essere in esecuzione del piano, ma devono essere in esso indicato.

Per quanto riguarda l'estensione dell'esenzione all'azione revocatoria ordinaria, questa scelta legislativa pone fine ad un ampio contrasto che si era sviluppato nel tempo tra dottrina e giurisprudenza.

In particolare, la giurisprudenza più recente⁷⁰ sull'esenzione della legge fallimentare ritiene che l'art. 67 c. 3 lett. d) riguardi soltanto la revocatoria fallimentare prevista nei primi due commi dell'art. 67.

Le ragioni che portano a questa conclusione sono sostanzialmente quattro:

- Con un argomento letterale, si sostiene la sua esclusione sulla base di quanto stabilito all'art. 66 che prevedeva che l'azione revocatoria ordinaria rimane integralmente disciplinata dal codice civile e dal fatto che l'art. 67 c. 3 esclude espressamente soltanto l'azione revocatoria dello stesso articolo;

- Con un argomento sistematico, si fa leva sul fatto che la disciplina del sovra-indebitamento che non fa alcun richiamo all'azione revocatoria ordinaria;

- La terza argomentazione si fonda sull'estensione delle esenzioni dai reati di bancarotta all'accordo di ristrutturazione, "evidenziando l'autonomia degli ambiti di tutela civile e penale relativi ai pagamenti eseguiti violando la *par condicio creditorum*"⁷¹;

- La quarta, e più calzante, argomentazione sottolinea le diversità tra i due tipi di azione revocatoria, "a partire dalle distinte finalità perseguite: la ricostituzione della garanzia patrimoniale generica nel caso del 2901 cc (avente come presupposto soggettivo la *scientia damni*) e la *par condicio creditorum* nel caso ex art. 67 l. fall. (avente come presupposto soggettivo la *scientia decoctionis*)"⁷².

Dalla diversa ratio delle due tipologie di azione revocatoria discende anche un diverso ambito di rilevanza temporale: "il termine di cinque anni dal compimento dell'atto previsto per l'azione revocatoria ordinaria dischiude la possibilità del perfezionamento dell'atto pregiudizievole in un momento in cui non si abbia una situazione qualificabile come insolvenza,

⁷⁰ Cass. 8 febbraio 2019, n. 3778; Cass., 10 novembre 2016, n. 22915, Trib. Prato, 28 aprile 2017, in *osservatorio-oci.org*. In dottrina si veda A. NIGRO, *Art. 67* in A. NIGRO, M. SANDULLI, V. SANTORO (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, Torino, 2010, 929.

⁷¹ R. BROGI, *Esenzioni da revocatoria e piani di ristrutturazione: dalla legge fallimentare al Codice della Crisi*, in *Fall.*, 2019, 605.

⁷² *Id.*, *op. ult. cit.*, 605.

rientrante nel fuoco dell'elemento soggettivo della revocatoria fallimentare⁷³.

Da queste ragioni, e per dirimere questo contrasto, è sorta la necessità di una espressa previsione del legislatore volta ad estendere anche all'azione revocatoria ordinaria il regime delle esenzioni previsto per la revocatoria fallimentare, come disciplinato ora dall'art. 166 CCI.

La seconda novità introdotta dal nuovo Codice riguarda il limite oggettivo dell'esenzione. Poiché ratio della norma è porre in essere "gli atti, i pagamenti e le garanzie che, in conformità del piano, sono funzionali alla soluzione della crisi senza timore che siano soggetti ad azioni revocatorie"⁷⁴, si vede bene che questa esenzione non può operare se non in relazione soltanto a quegli atti che costituiscono il programma del piano.

Anche nella previgente disciplina erano elementi necessari al prodursi dell'effetto protettivo "l'esistenza di un collegamento causale ed originario tra il piano e l'atto esentato da una parte e l'attestazione del professionista dall'altro"⁷⁵ più che da un mero collegamento temporale. L'art. 166 non prevede soltanto che gli atti, i pagamenti e le garanzie siano in esecuzione del piano ma richiede che siano *in esse indicati*.

Tale novità è sottile ma molto importante: "l'esenzione non sarà più collegata al mero dato funzionale, essendo necessaria l'indicazione analitica dell'atto o del pagamento. Ciò sembrerebbe restringere l'ambito applicativo dell'esenzione rispetto alla formulazione dell'art. 67 l. fall. il quale avallava soluzioni interpretative che ritengono sufficiente un nesso di natura funzionale tra l'atto e il piano o una controllabilità esecutiva"⁷⁶.

Ne deriva che "il piano dovrà essere sufficientemente dettagliato da consentire un adeguato giudizio in ordine alla riferibilità al piano stesso degli atti posti in essere in sua esecuzione"⁷⁷ ai fini dell'esenzione. Alcune criticità potrebbero sorgere circa gli atti compiuti con riferimento all'ordinaria attività d'impresa, considerando la difficoltà di prevederli ed indicarli analiticamente. Mentre "i pagamenti, seppur omessi potranno comunque godere dell'esenzione del 166 c.3 lett. a) (*effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso*), le garanzie dovranno sempre essere espressamente indicati"⁷⁸.

La terza novità, infine, attiene al controllo giudiziario sul piano.

⁷³ ID., *op. ult. cit.*, 606.

⁷⁴ C. TRENTINI, *op. cit.*, 78.

⁷⁵ G. NARDECCHIA, *op. cit.*, 14.

⁷⁶ R. BROGI, *op. cit.*, 607.

⁷⁷ G. NARDECCHIA, *op. cit.*, 14.

⁷⁸ *Id.*, *op. ult. cit.*, 14.

Nella giurisprudenza relativa alla legge fallimentare⁷⁹, il controllo giudiziale si incentra nella verifica *ex ante* della manifesta idoneità del piano a conseguire gli obiettivi di risanamento e di riequilibrio finanziario oltre che sul contenuto dell'attestazione. Il nuovo testo prevede che l'esenzione venga meno in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o del debitore ma solo quando il creditore "ne fosse a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia".

L'intento del legislatore "appare quello di limitare il venire meno dell'efficacia protettiva del piano al solo caso in cui l'inadeguatezza del piano siano frutto di dolo o della colpa grave del debitore o dell'attestatore"⁸⁰.

Sebbene sia evidente il riconoscimento del dolo ai fini dell'esenzione ben più complicato può essere l'accertamento della colpa grave nella predisposizione ed esecuzione del piano da parte del debitore o nell'attestazione del professionista. Si può ritenere che il richiamo alla colpa grave esclude "gli atti in esecuzione di piani totalmente implausibili e che il sindacato giudiziario operi nei limiti della verifica di una sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati"⁸¹.

Pertanto, "una volta accertata la manifesta infattibilità economica del piano o la manifesta inidoneità dell'attestazione al raggiungimento dello scopo, il curatore dovrà altresì provare la conoscenza da parte del creditore, dovendosi escludere la mera conoscibilità, pur potendosi formare il convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione"⁸².

9. – In conclusione, come si è detto, gli effetti legalmente previsti dal piano sono tre: l'esenzione dalla revocatoria, ora, sia ordinaria che fallimentare; l'esenzione dalla bancarotta semplice e preferenziale; i benefici fiscali della non tassabilità delle plusvalenze conseguenti all'esecuzione del piano, a condizione che questo venga pubblicato.

Da un punto di vista procedurale, può riconoscersi il vantaggio del minor tempo, e del minore costo, del piano attestato rispetto alle soluzioni che richiedono un intervento dell'autorità giudiziaria; il piano assicura, inoltre, maggiore riservatezza stante la mera facoltà di pubblicare il piano, l'attestazione e gli accordi nel Registro delle Imprese.

⁷⁹ Cass., 5 luglio 2016, n. 13719 che parla di "manifesta attitudine del piano"; Cass., 19 dicembre 2016, n. 26226; sull'attestazione si veda Trib. Catania, 11 gennaio 2019, in *ilcaso.it*.

⁸⁰ A. ZORZI, *op. cit.*, 998.

⁸¹ G. NARDECCHIA, *op. cit.*, 16.

⁸² *Id.*, *op. ult. cit.*, 16.

Tuttavia, a fronte di questi vantaggi, non può non segnalarsi la presenza di una serie di svantaggi rispetto alle altre soluzioni della crisi che verranno affrontate nei prossimi capitoli. Innanzitutto, i piani attestati non apprestano alcuna misura protettiva del patrimonio da azioni esecutive o cautelari da parte di terzi; non è prevista alcuna pre-deduzione per i debiti contratti ed in particolare i finanziamenti per la predisposizione o per l'esecuzione del piano; non opera la disposizione dell'art. 89 CCI che ha sostituito l'art. 182-*sexies* l.f. che sospende le norme societarie relative agli obblighi degli amministratori in presenza di perdita o di riduzione del capitale.

“Non è, poi, possibile avvalersi della transazione fiscale, al contrario di quanto previsto per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti”⁸³.

Il piano storicamente ha rappresentato uno strumento utilizzato dal debitore per tutelare i finanziatori di un nuovo piano da atti revocatori, che tendeva a scivolare in una diversa procedura ove non riuscisse nel suo intento. Il Codice, invece, pone il piano in una posizione di alternatività rispetto alle altre procedure, al fine di incentivare l'accesso a soluzioni della crisi in un maggior numero di casi. L'obiettivo non è solo quello di favorire l'uso del piano attestato di risanamento per situazioni di crisi ancora lievi ma anche per piccole e medie imprese affinché intraprendano il risanamento con un costo minore e con una maggiore riservatezza. La scelta di porre il piano attestato di risanamento su un livello di alternatività rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi non rappresenta ormai una novità, piuttosto, si pone in linea con un trend recente del legislatore.

Si pensi, per concludere, al caso dell'art. 9 c. 5-*bis* del d.l. n. 23/2020 “Liquidità” che addirittura ha riconosciuto al debitore la possibilità di presentare un piano attestato di risanamento dopo aver goduto della sospensione delle azioni esecutive ed individuali alla sola condizione di pubblicare il piano nel registro delle imprese.

Abstract

THE CERTIFIED RESTRUCTURING PLAN IN THE NEW CRISIS AND INSOLVENCY CODE: FROM EXEMPTION TO AVOIDANCE ACTIONS TO EXTRAJUDICIAL CRISIS' RESOLUTION INSTRUMENT

Nell'ottica di incentivare il ricorso a soluzioni della crisi d'impresa e la ricerca di un risanamento efficace e tempestivo, il Codice della crisi ha disciplinato positivamente il piano attestato di risanamento riconoscendogli una propria autonomia rispetto agli altri istituti volti alla risoluzione delle crisi d'impresa. L'obiettivo di questo *paper* è quello di dimostrare come il legislatore del nuovo codice

⁸³ C. TRENTINI, *op. cit.*, 29.

abbia configurato questo strumento non più con un mero ruolo di esenzione all'esercizio dell'azione revocatoria ma come vera e propria soluzione stragiudiziale della crisi alternativa a quelle assoggettate all'omologazione. Per far ciò si analizzerà la natura e le caratteristiche di questo strumento e le modifiche apportate alla legge fallimentare. Si osserverà in conclusione come questa scelta del legislatore sia in continuità con altre compiute in questo senso, come nel caso dell'art. 9 del d.l. "liquidità" che riconosce la possibilità per il debitore di optare per un piano attestato di risanamento dopo aver goduto della sospensione delle azioni esecutive e individuali, vantaggio proprio delle procedure concorsuali, *i.e.* degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo.

*Aiming to encourage the use of solutions to the corporate crisis and the search for an effective and timely recovery, the CCI (Crisis and Insolvency Code) has positively regulated the certified restructuring plan (piano attestato di risanamento) recognizing its autonomy from other procedures aimed at resolving corporate crises. The objective of this paper is to demonstrate how the legislator of the new code has configured this tool no longer with a mere role of exemption to the exercise of the avoidance actions (azioni revocatorie) but as a real out-of-court solution to the crisis, alternative to those subject to the confirmation (omologazione). In order to do this, the nature and features of this instrument and the changes made to the previous bankruptcy law will be analysed. In conclusion, it will be observed that this choice of the legislator is in continuity with others made in this sense, as in the case of art. 9 of the d.l. "liquidità" which recognises the possibility for the debtor of opting for a certified restructuring plan (piano attestato di risanamento) after having enjoyed the stay of executive and individual actions, which is an advantage of restructuring proceedings, *i.e.* restructuring debt agreements (accordi di ristrutturazione) and composition with creditors (concordato preventivo).*
